Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 19 settembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1978, n. 541.

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Blantyre (Malawi) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1972, n. 900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1973, con il quale veniva istituito un consolato di 1ª categoria in Blantyre (Malawi);

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Blantyre (Malawi) è soppresso con decorrenza 1° marzo 1978.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1978 è istituito in Blantyre (Malawi) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lusaka (Zambia) e con circoscrizione sul territorio dello Stato del Malawi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1978

LEONE

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 454 *Esteri, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1978, n. 542.

Soppressione dei consolati di 2ª categoria in Bucaramanga (Columbia) e in Macao (territorio sotto amministrazione portoghese in Asia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in Bucaramanga (Columbia) è soppresso.

Art. 2.

Il consolato di 2ª categoria in Macao (territorio sotto amministrazione portoghese in Asia) è soppresso.

Il presente decreto decorre dal 1° giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1978

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 454 *Esteri, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 543.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 - *Contabilizzazione delle riscossioni.* — Le esattorie devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalità, il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.

L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio.

L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.

Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1° aprile 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **544.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo M. e di S. Pietro apostolo, in Fraconalto.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 12 settembre 1976, integrato con dichiarazione del 25 ottobre stesso anno, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo M., in Fraconalto (Alessandria), e di S. Pietro apostolo, in frazione Tegli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **545.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Sacro Cuore delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in Imola.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto Sacro Cuore delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in Imola (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **546.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia dell'istituto della Beata Vergine Maria di Dublino, in Roma.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia dell'istituto della Beata Vergine Maria di Dublino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **547.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, in Ala di Stura, e di S. Giulio d'Orta, in Torino.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 4 aprile 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, in frazione Mondrone del comune di Ala di Stura (Torino), e di S. Giulio d'Orta, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **548.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santa Croce e di S. Felice, in Sassoferrato.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Assisi e Nocera-Gualdo 1° marzo 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di Santa Croce, in frazione Casalvento del comune di Sassoferrato (Ancona), e di S. Felice, in frazione omonima dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. **549.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, in Contarina.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, in frazione Ca' Cappellino del comune di Contarina (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, concernente l'indicazione della sede e della circoscrizione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, avente sede in Latina, può essere fissata per il giorno 25 ottobre 1978;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, avente sede in Latina, è fissata per il giorno 25 ottobre 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 243

(7345)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 1978.

Indicazione delle province e dei comuni della Lombardia ai quali applicare le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, della Lombardia, della Liguria e della Valle d'Aosta, colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, della Lombardia, della Liguria e della Valle d'Aosta, colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine;

Sentita la regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia e nei seguenti comuni:

Provincia di Bergamo

Albino
Almenno S. Bartolomeo
Alzano Lombardo
Bariano
Bergamo
Bolgare
Brembate di Sopra
Brignano Gera d'Adda
Calcio
Canonica d'Adda
Caròbbio degli Angeli
Cavernago
Cividate al Piano
Cologno al Serio
Comun Nuovo
Entratico
Gera d'Adda
Fornovo San Giovanni
Ghisalba
Gorlago
Grone
Luzzana
Martinengo
Morengo
Mozzanica
Nembro
Onore
Paladina
Palosco
Pumenengo
Romano di Lombardia
Seriate
Sovere
Spirano
Terno d'Isola
Torre Pallavicina
Trescore Balneario
Treviolo
Valbrembo
Vigano San Martino

Provincia di Brescia

Acquafredda
Barbariga
Bedizzole
Borgo San Giacomo
Brescia
Calcinato
Cigole
Dello
Leno
Gavardo
Ghedi
Manerbio
Montichiari
Offlaga
Orzinuovi
Pontoglio
Quinzano d'Oglio
Roccafranca
Remedello
Villachiara
Verolavecchia
Visano

Provincia di Cremona

Azzanello
Bordolano
Calvatone
Camisano
Casale Cremasco - Vidolasco
Casaletto Ceredano
Casalmaggiore
Castel Gabbiano
Castelvisconti
Corte de' Cortesi con Cignone
Corte de' Frati
Credera Rubbiano
Crema
Cremona
Crotta d'Adda
Drizzona
Formigara
Gabbioneta Binanuova
Genivolta
Gerre de' Caprioli
Gombito
Gussola
Isola Dovarese
Madignano
Martignana di Po
Montodine
Moscazzano
Motta Baluffi
Ostiano
Pessina Cremonese
Piadena
Pianengo
Pieve d'Olmi
Pizzighettone
Ricengo
Ripalta Arpina
Ripalta Cremasca
Ripalta Guerina
Rivolta d'Adda
Robecco d'Oglio
San Daniele Po
Scandolara Ripa d'Oglio
Sergnano
Soncino
Spinadesco
Spino d'Adda
Stagno Lombardo
Torricella del Pizzo
Volongo

Provincia di Mantova

Bagnolo San Vito
Borgoforte
Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
Dosolo
Gazzuolo
Mantova
Marcaria
Motteggiana
Ostiglia
Pieve di Coriano
Quingentole
Quistello
Revere
Roncoferraro
San Benedetto Po
Sermide
Serravalle a Po
Sustinente
Suzzara
Viadana

Provincia di Milano

Abbadia Cerreto
Bertonico
Boffalora d'Adda
Caselle Landi
Castelnuovo Bocca d'Adda
Castiglione d'Adda
Cavenago d'Adda
Corte Palasio
Limbiate
Lodi
Merlino
Milano
San Martino in Strada
Senna Lodigiana
Truccazzano
Turano Lodigiano

Provincia di Pavia

Albaredo Arnaboldi
Arena Po
Bagnaria
Barbianello
Bastida de' Dossi
Bastida Pancarana
Borgoratto Mormorolo
Borgo Priolo
Bornasco
Bosnasco
Brallo di Pregola
Bressana Bottarone
Broni
Calvignano
Campospinoso
Candia Lomellina
Canevino
Canneto Pavese
Casanova Lonati
Casatisma
Casei Gerola
Cassolnovo
Castana
Casteggio
Castelletto di Branduzzo
Cecima
Cervesina
Chignolo Po
Cicognola
Codevilla
Corana
Cornale
Corvino San Quirico
Fortunago
Giussago
Godiasco
Golferenzo
Lirio
Lungavilla
Menconico
Mezzanino
Miradolo Terme
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montù Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Palestro
Pancarana
Pavia
Pietra de' Giorgi
Pinarolo Po
Pizzale
Ponte Nizza
Portalbera
Rea
Redavalle
Retorbido
Rivanazzano
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Rocca Susella
Romagnese
Rosasco
Rovescala
Ruino
San Cipriano Po
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Stàffora
Santa Maria della Versa
Silvano Pietra
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Verretto
Verrua Po
Voghera
Volpara
Zavattarello
Zenevredo

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nei seguenti comuni:

Provincia di Brescia

Gavardo

Provincia di Cremona

Cremona
Soresina

Provincia di Mantova

Mantova
Marcaria
San Benedetto Po
Sermide

Provincia di Milano

Bollate
Bovisio Masciago
Cesano Maderno
Cologno Monzese
Lodi
Mairago
Meda
Milano
Usmate Velate
S. Donato Milanese
S. Giuliano Milanese
Triuggio
Villasanta

Provincia di Pavia

Bastida de' Dossi
Candia Lomellina
Casei Gerola
Cervesina
Cornale
Langosco
Lungavilla
Pavia
Rosasco
Silvano Pietra
S. Zenone al Po
Voghera
Zerbolo

Provincia di Sondrio

Chiavenna Samolaco

Provincia di Varese

Gallarate

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Merano, addì 23 agosto 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 289

(7428)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Integrazione del decreto interministeriale 2 settembre 1977, concernente i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 30, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto interministeriale in data 2 settembre 1977, relativo ai documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi e di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato;

Ritenuta la necessità di integrare l'elenco degli organi dello Stato competenti a rilasciare i documenti di accompagnamento previsti dal decreto sopraindicato;

Decreta:

L'elenco di cui all'allegato *B* del decreto interministeriale 2 settembre 1977 citato nelle premesse è integrato come segue:

dopo « .Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri », sono aggiunte le parole « e stabilimenti dipendenti »;

dopo « .Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali » e prima di « .Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio » è inserita la « .Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili »;

dopo « .Comandi militari marittimi autonomi » e prima di « - Ministero dell'interno » sono inserite le « .Direzioni di artiglieria di Comiliter e sezione autonoma di Nuoro con depositi munizioni e magazzini materiali dipendenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7215)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 6333 del 5 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CGIL, sig. Bruno Ferrari, dimissionario, con il sig. Stefano Benelli;

Decreta:

Il sig. Stefano Benelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del signor Bruno Ferrari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Glasgow (Gran Bretagna) e di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1977, n. 1178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1978, con il quale sono stati soppressi il vice consolato di 1ª categoria in Glasgow (Gran Bretagna) e l'agenzia consolare di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna);

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1978, registro n. 452, foglio n. 326, con il quale è stata istituita a Bristol (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Londra;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Glasgow (Gran Bretagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Edimburgo e con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto della città di Glasgow.

Art. 2.

E' istituita in Cardiff (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Londra e con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di South Glamorgan, Mid Glamorgan, West Glamorgan, Gwent, Herefordshire, Dyfed e quella parte del Powis che non rientra nella circoscrizione del consolato d'Italia in Manchester (ex Brecknock).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Bristol (Gran Bretagna) è modificata come segue: le contee del Gloucestershire, Somerset e Avon.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1978
Registro n. 453 *Esteri, foglio n.* 361

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1977, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota n. 6875 del 10 aprile 1978, con la quale lo ufficio provinciale del lavoro di Foggia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante del genio civile, geom. Mario Rossetti, con il geom. Adriano Giannella e il rappresentante della CISL, sig. Salvatore Damato, dimissionario, con il sig. Giocondino Casolino;

Decreta:

I signori Adriano Giannella e Giocondino Casolino sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento, quali rappresentanti, rispettivamente, del genio civile e della CISL in sostituzione dei signori Mario Rossetti e Salvatore Damato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Concessione dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7314)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la deliberazione del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 24 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1978 al 28 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7260)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C., in Vinovo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.lli Bertero & C. di Vinovo (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C. di Vinovo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7319)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7317)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7315)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 giugno 1978 al 2 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7261)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, in Torino, stabilimento di Avigliana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento di Avigliana (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento di Avigliana (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 giugno 1978 al 12 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7259)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condi-

zione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova con effetto dal 30 novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1977 e 4 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7258)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Aggregazione alla Cassa integrazione guadagni settore edilizia degli ispettorati ripartimentali delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta degli ispettorati ripartimentali delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere l'assoggettamento alle norme della Cassa integrazione guadagni;

Considerato che alle dipendenze dei citati ispettorati ripartimentali è assunto dal 3 gennaio 1973 personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme di legge contrattuali che regolano il rapporto di lavoro per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai predetti operai l'integrazione salariale prevista dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77 e dalla legge 6 agosto 1975, n. 427;

Sentita la commissione centrale per l'edilizia della Cassa integrazione guadagni;

Decreta:

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia sono assoggettati, a decorrere dal 3 gennaio 1973, alle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977 e 28 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7265)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 dicembre 1977 al 12 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli, è prolungata fino al 12 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977 e 21 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7266)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 agosto 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978 e 22 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze » al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal sig. dott. Ugo Bertocchini, presidente dell'ente ospedaliero « Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze » in data 19 agosto 1977 intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4-5 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo ed al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze » è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ente ospedaliero « Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze » dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Simonelli prof. Mario, primario di ruolo della divisione oculistica;

Scialdone prof. Domenico, aiuto di ruolo della divisione oculistica;

Pantalone dott. Tommaso, aiuto di ruolo della divisione oculistica;

Leandro dott. Marco, assistente di ruolo della divisione oculistica;

Starnotti dott. Lorenzo, assistente di ruolo della divisione oculistica;

dai seguenti sanitari per le sole operazioni di prelievo:

Pifano dott. Vincenzo, assistente di ruolo della divisione oculistica;

Barbera dott.ssa Maria Luisa, assistente di ruolo della divisione oculistica;

Ruzzi dott.ssa Paola, assistente di ruolo della divisione oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti » di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università di Genova al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza del rettore e del direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova presentata in data 7 settembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, III sezione, in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova, clinica oculistica presso ospedale S. Martino è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo di trapianto:

Zingirian prof. Mario, direttore della clinica oculistica titolare della cattedra di clinica oculistica *B*;

Calabria prof. Giovanni, aiuto clinica oculistica *B*;

Trillo prof. Michele, aiuto clinica oculistica *B*;

Altieri dott. Gian Guido, assistente clinica oculistica *B*;

Vittone dott. Paolo, assistente clinica oculistica *B*;

Fava dott. Giampiero, assistente clinica oculistica *B*;

Rossi dott. Pietro, assistente clinica oculistica *B*;

Gandolfo dott. Enrico, contrattista presso la clinica oculistica *B*;

Ciurlo prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica oculistica *R*;

Castellazzo prof. Renato, aiuto clinica oculistica *R*;

Magnasco prof. Agostino, aiuto clinica oculistica *R*;

Pissarello dott. Lauro, contrattista universitario presso la clinica oculistica *R*.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona - Clinica oculistica del centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma » al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'on. Vincenzo Casati, presidente dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona », in data 19 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 febbraio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona - Clinica oculistica del centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma » è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica oculistica del centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Bonomi prof. Luciano, direttore di ruolo della clinica oculistica dell'Università di Padova, sede in Verona;

Zavarise dott. Giancarlo, aiuto di ruolo presso la clinica oculistica;

Capperucci dott. Ugo, assistente di ruolo della clinica oculistica;

Mecca dott.ssa Emanuela, assistente di ruolo della clinica oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga temporaneamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7439)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Ospedale generale provinciale di Mestre » al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal sig. Gaetano Zorzetto, presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale generale provinciale di Mestre (Venezia) », in data 20 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedale generale provinciale di Mestre » è autorizzato all'attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ente ospedaliero « Ospedale generale provinciale di Mestre », dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Caprioglio dott. Giancarlo, assistente di ruolo dell'ente;

Tallandini dott.ssa Luisa, assistente di ruolo dell'ente;

Bohm dott.ssa Elisabetta, assistente di ruolo dell'ente;

dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto:

Rama prof. Giovanni, primario della divisione oculistica dell'ente;

De Marco dott. Dario, aiuto della divisione oculistica dell'ente;

Monterosso dott. Roberto, aiuto della divisione oculistica dell'ente.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale generale provinciale di Mestre » è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma, prima cattedra di semeiotica chirurgica, al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Antonio Ruberti, rettore dell'Università di Roma, in data 15 luglio 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 giugno 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sezione III, in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma, prima cattedra di semeiotica chirurgica, è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso l'Istituto di prima clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Stipa prof. Sergio, direttore della prima cattedra di semeiotica chirurgica;

Cavallaro dott. Antonino, aiuto della prima cattedra di semeiotica chirurgica;

Tersigni dott. Roberto, aiuto della prima cattedra di semeiotica chirurgica;

Palestini dott. Massimo, assistente universitario.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7438)

DECRETO MINISTERIALE 14 *settembre* 1978.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, clinica chirurgica, al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Giuseppe Zannini, direttore della clinica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli in data 19 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 luglio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, clinica chirurgica, è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Zannini prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica, seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Santangelo prof. Mario Luigi, aiuto universitario ordinario;

Pastore prof. Vincenzo, aiuto universitario ordinario;

Triggiani prof. Edoardo, aiuto universitario ordinario;

Bracale prof. Giancarlo, aiuto universitario ordinario;

Lombari prof. Carmine, assistente ordinario;

Leone dott. Francesco, assistente ordinario;

Renda dott. Andrea, assistente ordinario;

Roberti dott. Quintino, assistente ordinario;

Masciariello dott. Stefano, contrattista nazionale;

Di Salvo dott. Enrico, contrattista nazionale;

Porcellini dott. Massimo, contrattista nazionale;

Purri dott. Paolo, contrattista nazionale;

Contieri dott. Enrico, contrattista nazionale;

Magnifico dott. Giovanni, medico interno;

De Sena dott. Guido, medico interno;

Sottile dott. Roberto, medico interno;

Fimmanò dott. Antonio, medico interno;

Mazzitelli prof. Mario, primario urologo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7441)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1706/78 del consiglio, del 18 luglio 1978, che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2818/77 per le importazioni di taluni prodotti originari di Israele.

Regolamento (CEE) n. 1707/78 del consiglio, del 18 luglio 1978, recante deroga, per taluni prodotti provenienti da Malta, al protocollo dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e Malta, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1708/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1709/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1710/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1711/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1712/78 della commissione, del 20 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1573/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1713/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1714/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 196 *del* 21 *luglio* 1978.

(183/C)

Raccomandazione n. 1715/78/CECA della commissione, del 20 luglio 1978, che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni nastri e lamiere zincati originari del Giappone.

Raccomandazione n. 1716/78/CECA della commissione, del 20 luglio 1978, che sospende il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari dell'Australia.

Regolamento (CEE) n. 1717/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1718/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 198 *del* 22 *luglio* 1978.

(184/C)

Decisione del consiglio dei governatori, del 30 dicembre 1977, che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito all'adozione di una nuova definizione del valore dell'unità di conto.

Decisione del consiglio dei governatori, del 19 giugno 1978, sull'aumento del capitale della Banca.

Pubblicati nel n. L 199 *del* 24 *luglio* 1978.

(185/C)

Regolamento (CEE) n. 1719/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 200 *del* 24 *luglio* 1978.

(186/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore elettromeccanico nel comune di Asti e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore elettromeccanico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7220)

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore legno e arredamenti nel comune di Manoppello (Pescara) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7221)

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale delle società: S.p.a. Snia Viscosa, S.p.a. Cibidi cavi, S.r.l. Officine grafiche meridionali e Società poligrafica italiana, S.p.a. Corderia napoletana, S.p.a. Hydropress e S.p.a. Quattro Geri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Snia Viscosa - Sede in Milano e stabilimento in Varedo;

2) S.p.a. Snia Viscosa - Rieti;

3) S.p.a. Snia Viscosa - Venaria (Torino);

4) S.p.a. Cibidi cavi - Sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano);

5) S.r.l. Officine grafiche meridionali di Roma e Società poligrafica italiana (S.P.E.I.) di Roma;

6) S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli);

7) Hydropress S.p.a. - Napoli Barra;

8) S.p.a. Quattro Geri - Sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi starordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto, comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Snia Viscosa - Sede in Milano e stabilimento in Varedo;

2) S.p.a. Snia Viscosa - Rieti;

3) S.p.a. Snia Viscosa - Venaria (Torino);

4) S.p.a. Cibidi cavi - Sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano);

5) S.r.l. Officine grafiche meridionali di Roma e Società poligrafica italiana (S.P.E.I.) di Roma;

6) S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli);

7) Hydropress S.p.a. - Napoli Barra;

8) S.p.a. Quattro Geri - Sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7222)

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Litton Italia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della revidenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Litton Italia di Pomezia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Litton Italia di Pomezia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7223)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7474)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8 del mese di agosto 1978, viene pubblicata la graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1976, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 30 dicembre 1976.

(7362)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a venti posti di cantoniere in prova da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 12 agosto 1978, quinta edizione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 5802, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 54 e il decreto ministeriale 8 marzo 1978, n. 3601, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1978, registro n. 5, foglio n. 108, relativi all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

(7481)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale e trenta posti di cantoniere in prova da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che sul supplemento straordinario al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 12 agosto 1978, quinta edizione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 5712, registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 4 e il decreto ministeriale 8 marzo 1978, n. 3612, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1978, registro n. 5, foglio n. 104, relativi all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

(7482)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di cantoniere in prova da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 12 agosto 1978, quinta edizione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1977, n. 1763, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977, registro n. 5, foglio n. 247 e il decreto ministeriale 20 febbraio 1978, n. 2831, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978, registro n. 2, foglio n. 353, relativi all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a dieci posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

(7480)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a settanta posti di cantoniere in prova da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 12 agosto 1978, quinta edizione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1978, n. 2835, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1978, registro n. 5, foglio n. 107, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

(7483)

OSPEDALE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA « L. BOHLER » DI MERANO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (prima divisione), riservato al gruppo linguistico tedesco, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(3255/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(3251/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
- un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3240/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(3242/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione del personale) dell'ente in Rho (Milano).

(3243/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di pediatria;
- un posto di assistente di laboratorio di analisi;
- un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(32[illegible]/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(3254/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3235/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di endocrinologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3229/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(32[illegible]/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 30.

Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni, dei rapporti patrimoniali e del personale ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni, le attribuzioni ed i servizi degli EE.CC.AA. ubicati nei comuni della regione Basilicata sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede.

Da tale data gli EE.CC.AA. sono sciolti.

Art. 2.

Il comune, relativamente alla gestione finanziaria delle attività di assistenza già spettanti all'E.C.A. è tenuto a gestire i fondi assegnati separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 3.

I comitati amministrativi degli EE.CC.AA. in carica, nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro riferibilità all'E.C.A. o a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate;

c) alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto con atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 ed in servizio alla data del 1° luglio 1978, con la specificazione del ruolo, qualifica, mansioni e trattamento economico in godimento, distinto fra personale dipendente dall'E.C.A. e personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.

Art. 4.

Ciascun E.C.A. provvede nel termine previsto dal primo comma del precedente art. 3, a trasmettere al comune competente per territorio e alla giunta regionale la deliberazione contenente la ricognizione dettagliata degli elementi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo.

Art. 5.

Qualora il comitato amministrativo dell'E.C.A. non abbia provveduto agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge nel termine prescritto, a detti adempimenti provvederà direttamente il comune interessato.

Art. 6.

I beni mobili ed immobili dei disciolti EE.CC.AA. sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Il presidente dell'E.C.A. provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'art. 3 della presente legge, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del legale rappresentante del comune destinatario, autorizzato nelle forme di legge.

Le formalità della trascizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Art. 7.

I comuni subentrano in tutti i rapporti attivi, passivi e processuali, facenti capo ai disciolti EE.CC.AA.

Art. 8.

Il personale di ruolo e con apporto di lavoro a tempo indeterminato, assunto con atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 ed in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 1° luglio 1978, è assegnato ai rispettivi comuni.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che ha effetto dalla data indicata al precedente comma, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continuano ad applicarsi da parte dei comuni le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale a decorrere dalla data di assegnazione è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L e all'I.N.A.D.E.L. secondo le rispettive competenze.

Art. 9.

Dalla data del trasferimento delle funzioni, delle attribuzioni e dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. è effettuata da un commissario nominato dalla Regione, su designazione di una terna di nomi da parte del comune.

Il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 3 della presente legge, con proprio decreto, procede alla nomina del commissario amministratore per le II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dai disciolti EE.CC.AA.

Art. 10.

Il commissario di cui all'art. 9 svolge le funzioni di amministratore unico straordinario delle II.PP.AA.BB. già amministrate dal disciolto E.C.A. assicurando la continuità delle prestazioni da questa erogate e compie i necessari atti di amministrazione ordinaria fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il commissario si avvale del personale all'uopo messo a disposizione da parte del comune, in mancanza di personale idoneo dipendente dalle II.PP.AA.BB. amministrate o concentrate dai disciolti EE.CC.AA.

Art. 11.

I contributi regionali a favore degli EE.CC.AA. sono attribuiti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 1978, a comuni competenti per territorio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1978, n. **31.**

Rifinanziamento della legge regionale 1° aprile 1975, n. 26, concernente il riconoscimento dell'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione del contributo ordinario da erogare allo Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - IBRES, è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 150.000.000 da porre a carico del cap. 570 del bilancio regionale 1978 che prevede la necessaria copertura finanziaria.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1972, n. 4. Istituzione del servizio di tesoreria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

La giunta regionale affida il servizio a licitazione privata ad un istituto, o a più istituti di credito coordinati per la gestione del servizio, operanti nella regione e che amministrano fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti con clienti e corrispondenti, assegni circolari) per un importo non inferiore a 250 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire.

Nel caso di affidamento del servizio ad un consorzio di aziende di credito i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da almeno uno di tali istituti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 luglio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. **33.**

Istituzione dell'Azienda per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Azienda

E' istituita l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato (A.R.S.A.).

L'Azienda è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 58 dello statuto regionale.

L'A.R.S.A. è organizzata in un ufficio centrale a Potenza, ove ha sede anche la direzione generale, nonchè in nuclei operativi a Matera, Venosa, Villa d'Agri e Lagonegro.

L'Azienda ha durata limitata e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Finalità dell'Azienda

L'Azienda, in attuazione degli orientamenti programmatici del consiglio regionale e delle direttive organizzative della giunta regionale, ha il compito di sollecitare, promuovere, programmare ed assistere lo sviluppo dell'artigianato della Regione.

Per svolgere tali compiti l'Azienda:

a) contribuisce alla formazione di programmi regionali e zonali di sviluppo fornendo indicazioni, suggerimenti, informazioni e proposte per il settore dell'artigianato;

b) propone alla Regione specifiche iniziative di intervento rivolte alla migliore formazione generale e professionale degli artigiani e dei quadri che debbono operare nel settore;

c) fornisce assistenza tecnica integrata ad imprese artigiane di qualsiasi settore per tutte le esigenze della migliore organizzazione della produzione, della promozione e delle vendite;

d) promuove ed assiste la cooperazione artigiana nelle sue varie forme;

e) predispone, su incarico della Regione, istruttorie tecnico-economiche in relazione alle facilitazioni economiche e finanziarie che la Regione stessa mette in atto nei confronti delle imprese artigiane;

f) assume iniziative dirette per la programmazione e l'attuazione di interventi che, nel quadro delle norme vigenti, permettano di favorire lo sviluppo dell'artigianato;

g) svolge attraverso forme, ritenute le più opportune, una capillare opera d'informazione sui problemi dell'artigianato e collabora con la Regione nella redazione del Bollettino d'informazione;

h) organizza la partecipazione dell'artigianato regionale alle mostre decise dalla giunta;

i) collabora, nell'ambito delle direttive regionali ed in collegamento con il comitato regionale per la programmazione, con le comunità montane, con le autonomie locali con gli altri enti pubblici che operano per lo sviluppo dell'artigianato e con le associazioni di categoria;

l) cura la propaganda e la conoscenza dell'artigianato lucano sul territorio nazionale e collabora con gli organi competenti per il raggiungimento degli stessi fini sui mercati esteri, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 3.

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;

b) il consiglio d'amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente

Il presidente dell'Azienda viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda; presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità della Azienda e sovraintendente alla sua gestione.

Il presidente decide sugli atti e contratti necessari per l'attività aziendale che comportano una spesa inferiore a 2 milioni di lire informandone il consiglio d'amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Le funzioni del presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere anziano.

Art. 5.
Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri compreso: il presidente nominati dal consiglio regionale così ripartiti:

a) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Regione designati in relazione alla loro rappresentatività e consistenza organizzativa;

b) cinque rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato, come per regolamento;

c) un rappresentante del personale dell'Azienda eletto dalla assemblea del personale stesso.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza, i membri che vengono nominati in sostituzione durano in carica per il periodo di nomina dei membri sostituiti.

Il consiglio può essere sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per deficienza o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.

Art. 6.
Riunione del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente, di norma ogni trimestre oppure quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di 48 ore.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, salvo per gli oggetti di cui ai punti *a*), *b*) dell'art. 7, la cui deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei componenti.

Art. 7.
Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il programma pluriennale di sviluppo dello artigianato, in armonia con la programmazione regionale, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, per il tramite e su proposta della giunta, entro il mese di giugno di ogni periodo pluriennale, a decorrere dal 1978;

b) predispone, nell'ambito delle impostazioni del piano pluriennale, i programmi operativi annuali ed il relativo bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale entro il mese di settembre di ogni anno, a decorrere dal 1978, e a norma del successivo art. 10;

c) predispone il conto consuntivo dell'esercizio unitamente ad un rapporto sulla attività svolta da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale a norma del successivo art. 10;

d) delibera sugli atti e contratti necessari per la attività aziendale che comportino variazioni rispetto al programma annuale ed al relativo bilancio approvato;

e) delibera sull'organizzazione degli uffici;

f) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

g) delibera su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente.

Gli atti decisionali del presidente e del consiglio di amministrazione, fatto salvo il disposto delle lettere *a*) e *c*) del presente articolo, sono soggetti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 8.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio regionale ed è costituito con decreto del presidente della Regione.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda con ispezioni e revisioni periodiche almeno quadrimestrali e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo dell'esercizio.

Può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazioni ogni volta lo ritenga necessario.

Art. 9.
Compensi al presidente, ai consiglieri ed ai revisori

Al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori è corrisposto un compenso pari alla misura massima dell'indennità prevista rispettivamente per il presidente, per i componenti la giunta ed il consiglio della comunità montana dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28.

Art. 10.
Bilancio

Il programma operativo anuale ed il relativo bilancio di previsione dell'Azienda, accompagnato da una relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, devono essere presentati alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Esso viene allegato al bilancio della Regione sottoposto contestualmente all'approvazione del consiglio regionale.

Il rendiconto consuntivo, unitamente ad un rapporto sulla attività svolta, deve essere presentato alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio al quale si riferisce per essere sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 11.
Finanziamenti

Per l'attuazione dei suoi compiti l'Azienda dispone delle seguenti fonti di entrata:

a) contributi ordinari della Regione;

b) contributi straordinari della Regione, finalizzati a precise attività non previste nel bilancio annuale di previsione;

c) eventuali altre entrate o contributi di altri enti.

Art. 12.
Personale

L'organico dell'Azienda, le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'espletamento dei concorsi che saranno banditi in applicazione della legge regionale di cui al comma precedente l'Azienda gestirà la convenzione rep. 220 del 24 marzo 1977 stipulata fra la Regione e la Indeco S.r.l. di Firenze per l'assistenza al settore dell'artigianato.

A tale scopo, la predetta convenzione viene trasferita con l'assenso dell'altra parte, alla titolarità dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato.

Art. 13.
Il direttore

Il direttore dirige e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al consiglio di amministazione ed al presidente, svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente, esercita gli altri compiti inerenti la gestione che gli sono affidati dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

L'incarico di direttore dell'Azienda è conferito con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, per la durata massima di anni 5.

Art. 14.
Norma transitoria

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione la giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio, nomina un commissario straordinario.

Art. 15.

Il contributo ordinario della Regione all'Azienda per l'anno 1978 è fissato nella somma di L. 81.200.000 che farà carico al capitolo 5641 (di nuova istituzione) così denominato « Contributo ordinario della regione Basilicata all'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato ».

Per gli anni successivi l'entità del contributo sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio e la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Per l'anno 1978 la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata con le disponibilità esistenti al cap. 5640.

Dopo l'approvazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 luglio 1978

VERRASTRO

(6659)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. **16**.

Interventi in favore del consorzio autonomo del porto di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, in favore del consorzio autonomo del porto di Napoli, la erogazione, per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980, della somma di lire 300 milioni, a titolo di contributo dovuto dalla regione Campania, quale ente consorziato, ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1974, n. 46.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 180 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1980, da destinare ai servizi di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, ai sensi dell'art. 2, punto 13, del predetto decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1.

Art. 2.

Agli oneri di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge si provvede, per il 1976 e 1977, mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 134 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 600 milioni al cap. 331, titolo I, dello stato di previsione medesimo.

Per gli anni successivi si provvede con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Agli oneri di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge si fa fronte, per il 1977 e per il 1978, con l'apposito stanziamento di cui al cap. 210 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni successivi si provvede con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

All'erogazione dei contributi provvede la giunta regionale, previa presentazione da parte del consorzio autonomo del porto di Napoli della relativa documentata richiesta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 giugno 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. **17**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Monte Maggiore ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **29** *del* 3 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Monte Maggiore » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 giugno 1978

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. **18**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Alto e Medio Sele ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **29** *del* 3 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Alto e Medio Sele » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 giugno 1978

RUSSO

(*Omissis*).

(6477)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1978, n. **19.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, modificata con legge regionale 17 gennaio 1975, n. 3, nonché alle leggi regionali 26 maggio 1975, n. 40 e 1° settembre 1976, n. 18, in materia di trasporti pubblici in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, modificato dall'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1975, n. 3, è così modificato:

« La giunta regionale è autorizzata ad intervenire in casi di emergenza e di comprovata necessità ed urgenza e, comunque, in caso di interruzione di pubblico servizio automobilistico, allo scopo di assicurare i collegamenti essenziali anche urbani.

La giunta regionale è autorizzata altresì, ad intervenire, per un periodo massimo di mesi tre e nella misura della differenza tra gli introiti e le spese di puro esercizio, assumendo a carico della Regione gli oneri relativi alla gestione dei servizi imposti, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, ad aziende a totale partecipazione pubblica.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative sino alla concorrenza dell'intera somma annua iscritta nei relativi capitoli di bilancio della Regione per ciascun esercizio finanziario a partire dal 1° gennaio 1977.

La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta al consiglio regionale un rendiconto degli interventi di emergenza effettuati ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1975, n. 3, nei primi dieci mesi dell'anno, nonché la previsione degli interventi da adottare entro gli ulteriori due mesi dell'anno medesimo unitamente alla previsione di massima degli interventi programmati fino al 31 ottobre dell'anno successivo ».

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, si applicano anche alle imprese, enti o aziende esercenti pubbliche autolinee interregionali limitatamente alle percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del territorio della regione Campania.

Le percorrenze chilometriche di cui al comma precedente non possono superare quelle indicate nei disciplinari di concessione rilasciati dai competenti uffici statali oppure dalla regione Campania in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, sono estesi anche alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri compreso nel testo unico, decorrente dal 1° gennaio 1976, il contributo di cui all'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 e all'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1976, n. 18, è corrisposto, per l'anno 1977, fino al limite massimo di L. 204 per autobus/chilometro. Per le aziende che impiegano oltre 25 dipendenti per l'esercizio degli autoservizi di linea o comunque che non godono degli sgravi previdenziali di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il contributo stesso è corrisposto per l'anno 1977, fino al limite massimo di L. 211 per autobus/chilometro.

Gli enti, le imprese o aziende sono tenuti, in quanto beneficiari del contributo regionale di cui al comma precedente, anche alla corresponsione ai loro dipendenti della differenza di liquidazione dovuta al personale cessato dal servizio nell'anno 1976 o negli anni successivi, per l'adeguamento del trattamento normativo e retributivo di fine lavoro di cui al contratto collettivo nazionale A.N.A.C. del 10 dicembre 1970, a quello superiore risultante dall'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 giugno 1978

RUSSO

(7137)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **32.**

Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 1° *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia aderisce all'iniziativa per la costituzione del « Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza », avente come finalità statutaria la promozione di attività intese a sviluppare la coscienza antifascista dei cittadini ed in particolare delle giovani generazioni, nella consapevolezza che le istituzioni democratiche debbono partecipare concretamente allo sviluppo dei valori di libertà e di uguaglianza espressi dalla guerra partigiana e recepiti nello statuto regionale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della regione Lombardia al « Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza », che avrà sede in Brescia.

Art. 3.

Il consiglio regionale provvede, ai sensi dell'art. 6, n. 10, dello statuto, a nominare tre rappresentanti della Regione quali membri del consiglio di gestione del centro.

Art. 4.

La Regione concede al « Centro » contributi annuali che saranno determinati con le leggi di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza.

Per il primo anno di funzionamento è concesso anche a titolo di partecipazione alle spese di costituzione un contributo di lire 10 milioni.

Alla liquidazione del contributo si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione per lire 10 milioni della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 esercizio provvisorio.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione 3ª, rubrica 3ª è istituito il cap. 133210, cat. 3ª, con la denominazione « Contributo annuale al Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza » e con la dotazione di lire 10 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 marzo 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 *febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *marzo* 1978 *prot. n.* 22802/3747).

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **33.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1978.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 1° *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1978, già stabilita sino alla data del 20 marzo 1978 dalla legge regionale 9 gennaio 1978, n. 7, è prorogata oltre il detto termine sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo e comunque non oltre il 30 aprile 1978.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto dal 21 marzo 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 marzo 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 *marzo* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *marzo* 1978 *prot. n.* 22702/3746).

(6607)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1978, n. **22.**

Aumento del contributo della provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto culturale ladino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* **34** *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo di L. 25.000.000 del contributo provinciale per il funzionamento dell'Istituto culturale ladino autorizzato con lo art. 5, secondo comma, della legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, è elevato all'importo di L. 50.000.000 per l'esercizio 1978.

Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto disposto dal citato art. 5, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 80.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1, primo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1, secondo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 90.000.000 autorizzato con l'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 25.000.000

In aumento:

Cap. 880 - categ. III. — Contributo per il finanziamento dell'Istituto culturale ladino (legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29) . . . . . . L. 25.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 luglio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1978, n. **23.**

Aumento del contributo della provincia di Trento per il funzionamento del museo degli usi e costumi della gente trentina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo del contributo al museo degli usi e costumi della gente trentina autorizzato in L. 30.000.000 con l'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, ed elevato a L. 75.000.000 con l'art. 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 35, è ulteriormente elevato all'importo di lire 155.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente comma, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 200.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1, primo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 45.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1, secondo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 90.000.000 autorizzato con l'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 80.000.000

In aumento:

Cap. 870 categ. III. — Contributo per il finanziamento del museo degli usi e costumi della gente trentina (leggi provinciali 31 gennaio 1972, n. 1, e 8 novembre 1974, n. 35) L. 80.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 luglio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6716)

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1978, n. 24.
Disposizione sui consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema elettivo dei consorzi

I consorzi di bonifica sono amministrati da un consiglio dei delegati composto da 13 membri, elevabili in relazione al numero dei consorziati fino a 29, eletti dall'assemblea dei consorziati.

Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, gli affittuari, nonchè coloni e mezzadri, di terreni aventi diritto all'elettorato nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Ai fini di cui al comma precedente si ha riguardo alle risultanze degli ultimi ruoli di contribuenza resi esecutivi prima dell'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni.

I componenti dell'assemblea si suddividono, ai fini dell'esercizio del voto e della rappresentanza in seno al consiglio dei delegati, nelle seguenti categorie:

1) imprenditori agricoli iscritti all'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, o, sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo medesimo, accertati dal servizio per i contributi unificati in agricoltura;

2) coltivatori diretti iscritti all'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, o, sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo medesimo, accertati dal servizio per i contributi unificati in agricoltura;

3) enti pubblici e privati;

4) altri componenti dell'assemblea.

Non è possibile l'appartenenza contemporanea a più categorie. Qualora ricorrano i requisti per l'appartenenza a più categorie, l'assegnazione ad una delle medesime avviene tenendo conto delle preferenze eventualmente espresse dagli interessati.

I componenti di ciascuna delle categorie eleggono un numero di membri del consiglio dei delegati fissato in relazione alla consistenza numerica ed a quella contributiva della categoria.

I componenti della categoria dei coltivatori diretti possono essere suddivisi, ai fini dell'esercizio del voto e della rappresentanza in seno al consiglio dei delegati, in gruppi per domicilio. In tal caso i componenti di ciascuno dei gruppi eleggono un numero di membri del consiglio dei delegati previsti per la categoria ai sensi del comma precedente fissato in relazione alla consistenza numerica ed a quella contributiva del gruppo.

Tutti indistintamente i componenti di ciascuna categoria hanno diritto ad un voto.

L'elezione avviene con voto libero e segreto ed a scrutinio di lista, contemporaneamente da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Per gli enti pubblici e privati il diritto di voto è esercitato dal rappresentante per corrispondenza. I componenti delle altre categorie esercitano il diritto di voto personalmente nell'interno della cabina su apposita scheda di seguito inserita nell'urna presso il seggio.

Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione i comproprietari nominano un delegato a votare; la delega è conferita con atto scritto e firme autenticate; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza calcolata secondo il valore delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato se comproprietario; qualora manchi la delega il diritto di voto è esercitato dal primo dei cointestatari.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti si effettua in ragione proporzionale mediante riparto ottenuto con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. All'interno di ciascuna lista verranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze.

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono trasmessi in copia alla giunta provinciale la quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 2.

Delegati della provincia autonoma e dei comprensori nei consorzi

La giunta provinciale può nominare un delegato della provincia autonoma a far parte dei consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi.

La giunta comprensoriale del comprensorio nel cui ambito territoriale ricada in tutto o in parte un consorzio di bonifica può nominare un delegato del comprensorio a far parte del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa ovvero della consulta del consorzio medesimo.

I delegati di cui al presente articolo hanno voto deliberativo.

Art. 3.

Provvidenze a favore dei consorzi di bonifica integrale

La giunta provinciale, per assicurare la continuità operativa dei consorzi di bonifica integrale e per riequilibrare il carico di contribuenza dei consorziati alla natura dei servizi resi, può concedere agli enti medesimi contributi fino alla copertura del disavanzo di gestione risultante al 31 dicembre 1977 dai rispettivi bilanci consuntivi regolarmente approvati.

Per gli esercizi dal 1978 al 1982 e per le finalità di cui al primo comma, la giunta provinciale può altresì concedere, annualmente, ai consorzi di bonifica integrale, un contributo nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione.

I contributi di cui al primo comma vengono erogati in unica soluzione, dopo il perfezionamento del provvedimento di concessione, a domanda dei consorzi di bonifica integrale inoltrata

alla giunta provinciale e previa istruttoria tecnico-finanziaria per la determinazione della spesa ammissibile da parte dello assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al secondo comma, la giunta provinciale fissa i criteri che devono regolare la concessione stessa e le modalità inerenti la determinazione delle spese di gestione ammissibili. Detti contributi saranno erogati a domanda dei cosorzi di bonifica integrale, inoltrata alla giunta provinciale, per il 50 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei bilanci preventivi regolarmente approvati e per il rimanente a saldo sulla scorta dei bilanci consuntivi regolarmente approvati e verificati da parte dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Art. 4.
Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione della presente legge le elezioni dei consigli dei delegati sono indette entro sei mesi dall'approvazione di cui al successivo comma.

I consigli dei delegati, sentite le organizzazioni sindacali agricole, adeguano gli statuti consorziali alle nuove disposizioni legislative e trasmettono le delibere di modifica degli statuti alla giunta provinciale per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
Disposizioni vigenti

Le leggi vigenti in materia di consorzi di bonifica continuano ad osservarsi per quanto non disposto dalla presente legge ed in quanto compatibili con la stessa.

Art. 6.
Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 250.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1982.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.
Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 400.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1860 categ. III. — Provvidenze a favore dei consorzi di bonifica integrale L. 400.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 luglio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1978, n. 25.
Adeguamento dell'assegno di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, in favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, agli assegni di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, saranno applicati gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 2.

A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4 e 23 agosto 1976, n. 24, gli aumenti di cui al precedente art. 1 saranno applicati d'ufficio.

A coloro che abbiano presentato domanda dopo il 1° gennaio 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile è concesso nella misura di cui al precedente art. 1, con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.

Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 33.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 4.

Nell'allegato 1, approvato con l'art. 3 della legge provinciale « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1978 » è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 1451 . L. 33.000.000

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 33.000.000

In aumento:

Cap. 1451 categ. III. — Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra e di servizio e spese per accertamenti oculistici (leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4 e 23 agosto 1976, n. 24) . L. 33.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 luglio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1978, n. 26.

Ulteriori finanziamenti e modifiche della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, recante provvidenze per il potenziamento degli impianti agricoli collettivi e per le opere di miglioramento fondiario, e della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, recante provvidenze per la proprietà diretto coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI AGRICOLI COLLETTIVI E DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, modificato con la legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44, è aggiunto il seguente punto:

« 5) impianti per l'approvvigionamento e la commercializzazione di scorte e mezzi di produzione ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, dopo le parole: « ai consorzi pubblici o privati operanti in agricoltura », sono inserite le seguenti: « alle aziende agrarie Ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio in agricoltura ».

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, come integrata dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1992.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE

Art. 4.

All'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

« Gli imprenditori agricoli che abbiano avuto l'approvazione del piano aziendale od interaziendale di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, come previsto dall'art. 11 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, hanno la precedenza nelle operazioni di acquisto rispetto ai soggetti richiamati nel primo comma del presente articolo »

Art. 5.

Per la concessione del concorso negli interessi di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, modificata con la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, nonchè con la presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in ragione di L 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2002.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati, negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L 1.800.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 3 e 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.800.000.000

In aumento:

Cap. 4422 categ. X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28, 6 dicembre 1974, n. 44, 19 gennaio 1976, n. 8, 31 gennaio 1977, n. 11 e 1° settembre 1977, n. 22)	L 1.500.000.000
Cap. 4465. — Provvedimenti a favore della proprietà diretto coltivatrice (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 49, 30 settembre 1974, n. 39, 19 gennaio 1976, n. 8 e 1° settembre 1977, n. 22)	» 300.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 1.800.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 luglio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6736)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 27.

Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti proprietari possono concedere l'utilizzo degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre e gli impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

Art. 2.

Gli enti proprietari, sentiti i consigli di circolo o di istituto, e nel rispetto di eventuali indicazioni programmatiche e di coordinamento predisposte dai consigli scolastici distrettuali, concedono le autorizzazioni all'uso degli immobili e degli impianti per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 1 e ne disciplinano con regolamento le modalità d'uso.

I terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Art. 3.

Il consiglio scolastico provinciale determina i criteri generali ai quali dovranno attenersi gli enti proprietari nel predisporre il regolamento di cui al primo comma del precedente art. 2.

Nel predisporre il regolamento, gli enti proprietari stabiliscono la priorità nella concessione delle autorizzazioni per le iniziative che non abbiano fini di lucro.

Nel regolamento sono altresì indicati i limiti minimi e massimi entro i quali gli enti proprietari possono richiedere il rimborso, in misura forfettaria, delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi, nonché gli eventuali casi di esenzione.

Art. 4.

Al fine di provvedere alle spese di riscaldamento e illuminazione, nonché ai servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche, in connessione all'espletamento delle attività di cui all'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata a concorrere annualmente alle spese relative sostenute dagli enti proprietari.

A tal fine i detti enti possono presentare domanda di contributo all'assessorato provinciale all'istruzione entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla documentazione consuntiva della spesa sostenuta e delle somme introitate.

In fase di prima applicazione e per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1978.

Art. 5.

Per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature sportive di proprietà della provincia, il personale provinciale ausiliario è tenuto a prestare servizio secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di personale.

Art. 6.

Norma transitoria

Gli enti proprietari sono autorizzati ad operare secondo quanto previsto dalla presente legge anche in carenza dei criteri generali previsti dal primo comma del precedente art. 3.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 10.000.000

In aumento:

Cap. 910 - categ. III (di nuova istituzione). — Contributi per la utilizzazione da parte delle comunità degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi per attività culturali, sociali, civili e di tempo libero . . . . L. 10.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 28.

Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento persegue il fine della promozione sociale del cittadino nella collettività, con idonei provvedimenti rivolti ad attuare il diritto al lavoro.

Art. 2.

Secondo le finalità di cui al precedente articolo, la provincia autonoma di Trento interviene, sia direttamente sia in collaborazione con enti e pubbliche istituzioni, nei confronti di imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi, per favorire l'occupazione dipendente di persone in cerca di prima o nuova occupazione, altrimenti oggetto di emarginazione sociale, in quanto colpite da minorazioni psichiche.

La provincia autonoma di Trento promuove e coordina iniziative per il raggiungimento della più ampia partecipazione e collaborazione fra le forze sociali, nonché gli enti, le istituzioni ed i servizi esistenti in provincia, interessati per la loro competenza specifica, all'attuazione degli scopi di cui alla presente legge.

Art. 3.

La provincia autonoma di Trento concede finanziamenti ad imprese e cooperative, che occupano alle proprie dipendenze persone di cui all'art. 2, ai fini della copertura totale degli oneri sostenuti per:

a) particolari interventi antinfortunistici attuati in relazione alle menomazioni del lavoratore occupato;

b) attività di formazione professionale svolta su posto di lavoro da altri dipendenti della stessa azienda, qualora sia riferita ad un lavoratore occupato con qualifica superiore ad apprendista.

Tali oneri devono avere come finalità una idonea collocazione del lavoratore.

La domanda di finanziamento deve essere presentata dalla impresa o cooperativa interessata all'assessorato della provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro, corredata di programma degli interventi, preventivo di spesa e relazione del servizio sociale territoriale sulla validità dell'inserimento lavorativo.

Il controllo sugli interventi, di cui al presente articolo, viene esplicato dall'assessorato della provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro.

Art. 4.

Per l'occupazione dipendente di persone, di cui all'art. 2, che abbisognano di un periodo di avviamento al lavoro prolungato, a causa della loro situazione personale, valutata dai servizi territoriali competenti, verrà concesso alle imprese e cooperative interessate, un contributo straordinario.

Tale contributo, rinnovabile in base agli accertamenti dell'assessorato competente in materia di lavoro, non potrà essere superiore al 50 per cento della retribuzione lorda spettante al singolo lavoratore per l'attività effettivamente svolta nel corso di un anno, nonché degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Per le imprese e cooperative con attività stagionale, lo stesso contributo potrà essere riferito ad un periodo di attività minore di un anno, ma non inferiore ai tre mesi.

La domanda di contributo deve essere presentata all'assessorato della provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro, corredata di programmi di lavoro, preventivo costo del lavoratore, relazione dei servizi sociali territoriali sulla validità dell'esperienza dell'inserimento lavorativo e sulle modalità di collaborazione.

Art. 5.

La concessione di contributo di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è disposta con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 70.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000 000 derivante dall'applicazione del precedente art. 6, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 70.000.000

In aumento:

Cap. 5792 - categ. X (di nuova istituzione). — Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto affette da minorazioni psichiche . L. 70.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 luglio 1978, n. 22-133/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 4-91/Legisl. di data 14 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977, registro n. 19, foglio n. 146;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6350 datata 7 luglio 1978;

Decreta:

Con decorrenza 10 luglio 1978, l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. di data 23 giugno 1969, n. 414-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, n. 4-1739/Legisl. di data 4 febbraio 1974, n. 24-14/Legisl. di data 17 giugno 1974, n. 28-18/Legisl. di data 7 ottobre 1974, n. 18-49/Legisl. di data 5 dicembre 1975, n. 7-59/Legisl. di data 22 marzo 1976, n. 29-81/Legisl. di data 25 ottobre 1976 e n. 4-91/Legisl. di data 14 marzo 1977, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . L. 93/km

b) per le automobili da 800 cc. fino a 1200 cc. . » 128/km

c) per le automobili oltre i 1200 cc. . » 155/km

d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. . » 52/km

e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. . » 60/km

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 10 luglio 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 40, *foglio n.* 8

(7071)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100782620)